

## **LINEE GUIDA**

**RELATIVE ALL'APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE NELL'AMBITO DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA, ADOTTATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 36, COMMA 7, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50 E IN CONFORMITÀ ALLE LINEE GUIDA ANAC N. 4.**

### **TITOLO I - DISPOSIZIONI COMUNI**

#### **Art. 1 - Oggetto**

- 1.** Le presenti Linee Guida, redatte ai sensi dell'articolo 36, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 nonché in conformità alle Linee Guida ANAC n. 4, si applicano in ogni caso in cui si intenda affidare lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del Codice dei contratti pubblici.
- 2.** In particolare, le disposizioni seguenti si propongono di rendere effettiva l'applicazione dei principi di rotazione, parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori.
- 3.** Per quanto non espressamente previsto nelle presenti Linee Guida si rinvia ai principi generali, alle norme applicabili contenute nel citato Codice, nel relativo Regolamento di esecuzione, alle Linee Guida di tempo in tempo emanate dall'ANAC e a ogni altra disposizione vigente in materia.

#### **Art. 2 – Principi generali**

- 1.** L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all'art. 36 del Codice, ivi compreso l'affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi di cui agli artt. 30, comma 1 (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità), 34 (criteri di sostenibilità energetica e ambientale) e 42 (prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse), nonché nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.
- 2.** Nell'espletamento delle procedure sotto soglia, l'Istituto deve garantire, in aderenza al principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico.
- 3.** Nell'espletamento delle procedure cui si riferiscono le presenti Linee Guida, l'Istituto deve tener conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.

### **Art. 3 - Principio di rotazione**

- 1.** L'Istituto è tenuto al rispetto del principio di rotazione al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese.
- 2.** Il principio di rotazione opera con riferimento sia agli affidamenti che agli inviti.
- 3.** La rotazione si applica con riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, a condizione che i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi. L'applicazione del principio di rotazione opera non solo in presenza di commesse identiche, ma anche per appalti afferenti a settori merceologicamente analoghi.
- 4.** Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all'assegnazione di un appalto sia nei confronti del contraente uscente, sia nei confronti dell'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento.
- 5.** La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.
- 6.** In ogni caso, l'applicazione del principio di rotazione non può essere aggirata, con riferimento agli affidamenti operati negli ultimi tre anni solari, mediante ricorso a:
  - a. arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce;
  - b. ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell'appalto;
  - c. alternanza sequenziale di affidamenti diretti o di inviti agli stessi operatori economici;
  - d. affidamenti o inviti disposti, senza adeguata giustificazione, ad operatori economici riconducibili a quelli per i quali opera il divieto di invito o affidamento, ad esempio per la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 80, comma 5, lettera m del Codice dei contratti pubblici.
- 7.** Il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti fa sì che l'affidamento o il reinvido al contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente. Ove si intenda procedere comunque all'invito dell'operatore già invitato o già affidatario tale decisione dovrà essere puntualmente e analiticamente motivata. In particolare, possono costituire base esclusiva per la motivazione rafforzata della scelta del reinvido o dell'affidamento al contraente uscente esclusivamente i seguenti elementi:
  - a. una particolare struttura del mercato;
  - b. una riscontrata ed effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti);
  - c. la competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento.

8. La motivazione circa l'affidamento o il reinvio al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario, deve tenere conto dell'aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso.
9. Negli affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro, è consentito derogare all'obbligo di motivazione rafforzato, con scelta, sinteticamente motivata, contenuta nella determinazione a contrarre od in atto equivalente.

#### **ART. 4 - Affidamenti di Forniture e Servizi – Fasce di Importi**

1. Ai fini della rotazione degli operatori economici negli inviti e negli affidamenti di servizi e forniture, sono individuate le seguenti fasce di importo coerenti con quelle previste dal DLgs 50/2016 e s.m.e.i e con le linee guida ANAC:

Fascia n.1- da € 0 - a € 999,99

Fascia n.2- da € 1000,00 - a € 4999,99

Fascia n.3- da € 5.000,00 - a € 9.999,99

Fascia n.4- da € 10.000,00 - a € 19.999,99

Fascia n.5- da € 20.000 - a € 39.999,99

Fascia n.6- da € 40.000 - a € 74.999,99

Fascia n.7- da € 75.000,00 a € 139.000,00

Fascia n.8- importi superiori a € 139.000,00

#### **Art. 5 - Affidamenti di Forniture e Servizi – Categorie Merceologiche**

1. E' stato valutato, sempre con riferimento agli affidamenti di forniture e servizi, di poter individuare le categorie merceologiche facendo riferimento al Sistema di Classificazione MEPA, articolando la classificazione fino al terzo livello di descrizione. Nello specifico si farà riferimento in primo luogo alle aree merceologiche mepa (livello 1) , a seguire si prenderà in considerazione la sottocategoria (livello 2) e come livello di dettaglio le sottovoci (livello3)

A titolo esemplificativo:

Livello1: "cancelleria, carta e consumabili"

Livello 2: "consumabili da copia e stampa"

Livello 3: "cartucce e toner"

Per quanto riguarda i servizi si farà riferimento alla tipologia del servizio stesso nel rispetto delle fasce di importo.

2. Il criterio di rotazione degli operatori economici si applica pertanto relativamente agli inviti e agli affidamenti di forniture e servizi operati negli ultimi tre anni, tenuto conto delle categorie merceologiche come sopra definite, in caso di affidamenti rientranti nella stessa fascia, precludendo in ogni caso, al raggiungimento dell'importo complessivo di affidamenti pari ad € 139.000,00 nell'arco di un triennio, la possibilità di procedere con ulteriori inviti e affidamenti in tutte le fasce di valore economico indicate nel successivo triennio per la medesima categoria merceologica come sopra indicata.

#### **Art. 6 - Affidamenti di Forniture e Servizi – Modalità di Applicazione**

1. Il principio della rotazione si applica gerarchicamente alle categorie merceologiche ed alle fasce di importo, nel senso cioè che queste ultime operino esclusivamente nell'ambito delle prime (per cui l'operatore economico può essere escluso dall'invito o dall'affidamento in caso di affidamento appartenente alla medesima fascia di importo, esclusivamente nel caso in cui il ridetto affidamento appartenga anche, cumulativamente, alla medesima categoria merceologica).

#### **Art. 7 Norma di rinvio**

1. Per tutto quanto non previsto nelle presenti Linee Guida si applicano le norme e i principi contenuti nel D.Lgs. n. 50/2016 e smeì dal momento della sua entrata in vigore, oltre alle ulteriori discipline di settore applicabili.